

## **ORDINE FORENSE di VELLETRI**

### **DISPOSIZIONI sullo SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE**

Il Consiglio dell'Ordine Forense di Velletri, riunito nella seduta del **6 luglio 2005**

- Ritenuto di dover assolvere al proprio compito istituzionale di vigilanza sull'effettività del tirocinio forense nel territorio del circondario di Velletri (art. 4, comma terzo, del DPR 10.4.1990, n. 101)
- Considerato e valutato che uno dei mezzi più opportuni a tal fine può individuarsi nell'adozione di un atto regolamentare che da un lato costituisca un preciso riferimento omogeneo per tutti i praticanti e dall'altro abbia valore precettivo per i praticanti e per gli stessi avvocati iscritti che accolgono nei propri studi i laureati in giurisprudenza ai fini della pratica forense;

### **DELIBERA**

L'approvazione delle seguenti

### **DISPOSIZIONI sullo SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE**

- 1) Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto la pratica forense per la durata stabilita dalla legge, con assiduità diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, nel rispetto delle norme della legge professionale e del, nonché secondo le modalità prescritte nel presente regolamento.
- 2) La pratica forense si articola in tre distinte attività:
  - la frequenza di uno studio di avvocato;
  - la partecipazione alle udienze secondo la legge e il presente regolamento;
  - la frequenza della Scuola Forense di Velletri.
- 3) Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità degli avvocati iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in Giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e che ne abbiano i requisiti.
- 4) Gli avvocati iscritti all'Albo da almeno sei anni sono tenuti nei limiti delle loro disponibilità, ad accogliere praticanti presso il loro studio, con le modalità e osservando gli obblighi stabiliti dagli artt. 25 e 26 del Codice Deontologico Forense, previa informazione del praticante del contenuto delle norme di legge, del Codice Deontologico Forense e del presente regolamento.

**5)** Uno o più Consiglieri dell'ordine vengono delegati alla vigilanza sullo svolgimento della pratica forense. E' loro attribuito, fra gli altri, il compito di fornire agli aspiranti praticanti che ne facciano richiesta le opportune indicazioni sulla pratica e sugli studi legali che abbiano segnalato disponibilità di posti per la pratica.

**6)** Gli aspiranti alla pratica forense che non abbiano ottenuto direttamente l'assenso a frequentare lo studio di un Avvocato iscritto all'Albo, possono rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, il quale procederà all'interpello dei propri iscritti, iniziando da coloro che non risultano ospitare praticanti e procedendo in senso inverso rispetto al numero dei praticanti. Ciascun avvocato non potrà accogliere presso il suo studio più di due praticanti.

**7)** La frequenza dello studio dell'avvocato (*dominus*) costituisce l'aspetto principale della preparazione all'esercizio della professione e deve essere svolta sotto il diretto controllo del titolare dello studio.

La frequenza dello studio deve comportare il compimento delle attività proprie della professione. Il praticante deve essere impegnato solo per i compiti attinenti alla professione legale, secondo il programma di praticantato in corso e dovrà percepire il ristoro delle spese sostenute nonché, dopo un periodo iniziale, anche un compenso proporzionato all'eventuale apporto profuso.

**8)** La partecipazione dei praticanti alle udienze deve essere effettiva, assidua, dignitosa e leale. Essa viene valutata con riguardo ai contenuti effettivi dell'attività svolta in ciascuna udienza.

**9)** Per ciascun semestre di pratica, è necessaria la partecipazione ad almeno trenta udienze, che siano tenute in almeno trenta giornate differenti.

Non vengono ritenute valide le partecipazioni ad udienze di mero rinvio e quelle di spedizione a sentenza senza discussione orale.

Al termine di ogni semestre e in coincidenza con la richiesta di vidimazione del libretto della pratica, il praticante dovrà sostenere un colloquio presso il Consiglio dell'Ordine, concernente l'attività svolta nel corso del semestre e costituente motivo di valutazione ai fini della vidimazione del libretto.

**10)** E' richiesta la partecipazione ad udienze sia nella materia civile, sia in quella penale, sia in quella amministrativa. A tal fine, occorre documentare, in ciascuno dei quattro semestri, almeno la differenziazione fra le udienze civili e quelle penali, con un minimo di sette partecipazioni ad entrambe queste materie.

**11)** Il praticante che partecipi ad un'udienza senza la presenza dell'avvocato titolare dello studio presso cui è iscritto per la pratica, è tenuto a richiedere, agli avvocati che conducono l'udienza stessa, le illustrazioni, le spiegazioni ed i chiarimenti più opportuni sull'attività cui assiste.

Durante le udienze, il praticante è tenuto al rispetto delle norme di deontologia e non può comparire in sostituzione dell'avvocato se non sia in possesso dell'abilitazione al patrocinio e, comunque, esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.

**12)** Anche all'interno di ciascuna materia, è opportuno che il praticante documenti un'attività la più differenziata possibile fra le varie udienze.

**13)** Nella seconda sezione del libretto della pratica, per ciascun semestre, il praticante deve differenziare la descrizione delle attività svolte con gli stessi criteri più sopra dettati per le udienze.

**14)** Nella terza sezione del libretto, per ciascun semestre, devono essere illustrate sinteticamente le principali questioni trattate, diversificando l'esposizione fra le materie civile, penale, amministrativa e deontologica. Qualora non vi sia stata nel semestre alcuna partecipazione ad udienze in materia amministrativa, è indispensabile che almeno in questa terza sezione il praticante tratti alcune questioni di diritto amministrativo.

**15)** Al momento della richiesta del visto del Consiglio sul libretto della pratica, alla fine di ciascun semestre, il praticante deve certificare l'avvenuta partecipazione alle almeno trenta udienze indicate nell'apposita sezione del libretto stesso, producendo tutte le copie dei verbali o comunque producendo tutte le opportune attestazioni nelle forme previste dalle diverse cancellerie.

**16)** La partecipazione ai corsi della Scuola Forense secondo il calendario pubblicato all'inizio di ciascun anno, ai seminari ed ai corsi per l'aggiornamento, nonché alle conferenze monografiche organizzati dall'Ordine Forense di Velletri, è considerata e valutata come attività essenziale ai fini dello svolgimento della pratica forense ed ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica di cui all'art. 9 del DPR 101/1990.

**17)** I praticanti sono tenuti a partecipare ai corsi della Scuola Forense, di cui all'articolo precedente, per almeno tre semestri consecutivi e per non meno di tre quarti delle lezioni impartite.

In tali casi i praticanti sono dispensati dai colloqui di fine semestre.

**18)** La frequenza della scuola è rilevata con la raccolta delle firme di presenza a ciascuna lezione e con una relazione semestrale del praticante da includersi nel libretto della pratica.

I praticanti che in un semestre redigano almeno tre fra i pareri e gli atti assegnati durante il corso stesso, sono dispensati dalla compilazione della terza sezione del libretto della pratica.

**19)** La relazione annuale di cui all'art. 7 del DPR 101/1990 deve contenere il resoconto sintetico di alcune fra le principali questioni effettivamente trattate dal praticante durante l'anno, in materia civile, penale ed amministrativa. Deve altresì riferire, almeno per cenni, sulle questioni deontologiche affrontate in concreto dal praticante, ovvero comunque ritenute più rilevanti in tema deontologico.

**20)** E' facoltà del Consiglio dell'Ordine Forense espletare gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni rese dal praticante.

Al termine del primo anno di pratica, e prima del rilascio del nulla osta all'abilitazione al patrocinio, il praticante dovrà sostenere un colloquio presso il Consiglio dell'Ordine allo scopo di accertare la proficuità della pratica svolta e l'effettiva idoneità a svolgere il mandato difensivo.

**21)** E' facoltà del Consiglio dell'Ordine Forense, prima del rilascio di ciascun visto semestrale, nonché prima del rilascio del certificato di compiuta pratica, convocare ciascun praticante ad un colloquio per dare chiarimenti o per fornire ulteriori elementi, che valgano a confermare l'effettività della pratica sulla pratica svolta e la conoscenza, da parte del praticante, degli aspetti anche pratici della professione e della stessa dislocazione materiale degli Uffici giudiziari del Distretto.

22) Alla fine del secondo anno di pratica il praticante dovrà redigere una relazione nella quale dovranno essere illustrate al meglio le attività specificamente svolte nel secondo anno di pratica indicate nel libretto e le questioni giuridiche e deontologiche trattate.

23) Qualora il Consiglio ritenga di dover negare il rilascio del certificato di compiuta pratica, deve comunicare al praticante le ragioni ostative al rilascio, assegnandogli un termine per eventuali deduzioni ed eventualmente sentirlo di persona prima di adottare la decisione definitiva.

24) La pratica professionale può svolgersi in parte anche mediante la frequenza dello studio di un avvocato straniero esercente sia in Italia sia all'estero, ovvero di un avvocato italiano esercente all'estero.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato a due semestri ed essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine.

Il periodo all'estero potrà svolgersi in qualsiasi paese dell'Unione Europea.

25) Il praticante che intenda svolgere uno o due semestri di pratica all'estero dovrà:

a) – richiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a svolgere all'estero la pratica per il periodo richiesto, indicando l'attività che andrà a svolgere;

b)– accompagnare la richiesta con apposita dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio il praticante sarà accolto.

26) Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda, sentito il praticante, autorizza la pratica all'estero indicando caso per caso le condizioni di validità della stessa.

Alla fine del periodo autorizzato, il praticante dovrà depositare una dettagliata relazione del lavoro svolto presso lo studio legale all'estero controfirmata dall'avvocato titolare dello studio stesso.

27) Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2005.

I praticanti già iscritti al registro da più di un anno alla data del 30 ottobre 2005 e che abbiano già frequentato 20 lezioni della scuola forense, sono esonerati dall'obbligo di frequenza della scuola forense. I praticanti iscritti al registro da più di un anno alla data del 30 ottobre 2005 che invece hanno frequentato un numero inferiore di lezioni, dovranno frequentare il corso fino al raggiungimento del numero minimo di lezioni richiesto.

**Il Presidente**  
**Avv. Lucio D'Eletto**